

# REGOLAMENTO

## "ASSEGNO DI ASSISTENZA"

### ART. 1. FINALITÀ

L'Assegno di Assistenza è un aiuto economico continuativo volto ad assicurare, all'anziano non autosufficiente o al disabile in situazione di gravità, cure e assistenza a domicilio e a evitare il ricovero in struttura residenziale.

L'Assegno rappresenta inoltre una modalità operativa finalizzata a incrementare e innovare l'offerta dei servizi comunali, potenziando al contempo il servizio domiciliare, anche eventualmente attraverso modalità di integrazione con l'A.S.L.-

### ART. 2. DESTINATARI

Destinatari del Servizio sono gli anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti o i disabili in situazione di gravità, in precarie condizioni socio-economiche e con serie difficoltà alla gestione di se stessi, che pur abbisognevole di un ricovero residenziale continuativo (R.S.A., Case di Riposo, ecc.) abbiano la possibilità di avere appropriati interventi assistenziali e di rilievo sanitario al proprio domicilio.

### ART. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE

L'Assegno di Assistenza può essere richiesto dai destinatari di cui all'art. 2 o dai loro familiari, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1. Età superiore ai sessantacinque anni;
2. Residenza nel Comune di Vado Ligure;
3. Possesso della cittadinanza italiana;
4. Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte della U.E. e che sono in regola con la normativa in vigore;
5. Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte della U.E. (extracomunitari) e che siano in possesso del permesso di soggiorno.
6. Possesso della Certificazione di Invalidità Civile con totale o permanente inabilità lavorativa al 100%;
7. Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 15.000=.

Per la determinazione del reddito complessivo si prendono in considerazione:

- nel caso che l'anziano sia convivente con il nucleo familiare che garantisce le prestazioni assistenziali: **tutti i redditi dei soggetti conviventi senza eccezione alcuna, compreso l'anziano;**
- nel caso che l'anziano non sia convivente con il nucleo familiare che garantisce le prestazioni assistenziali: **solo i redditi dell'anziano e dei suoi eventuali conviventi.**

Nel caso di più nuclei familiari che garantiscono le prestazioni all'anziano, si prendono in considerazione solo i redditi del nucleo familiare che si assume la responsabilità dell'assistenza.

8. non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in alcuno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di utenza dell'intervento, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
9. non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/7/1978 n.392 e successive modificazioni e integrazioni, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato alle condizioni abitative medie nell'ambito territoriale, come stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n.4495 del 5/8/1983;

#### **ART. 4. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Per accedere al sussidio economico è necessario presentare - su apposita modulistica - richiesta formale da parte dell'interessato o suo familiare all'Ufficio Servizi Sociali - Tel. 019/88.39.49, allegando i seguenti documenti:

- 1) Stato di famiglia;
- 2) Certificato di Invalidità Civile;
- 3) Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell'anziano e/o dei suoi conviventi;
- 4) Autocertificazione attestante la non titolarità dei diritti di cui all'art. 2, p.ti n. 8 e 9.

#### **ART. 5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI ASSISTENZA**

All'erogazione degli interventi economici si procede con determinazione del Capo Settore III°.

L'erogazione dell'Assegno di assistenza avrà cadenza mensile.

L'importo dell'Assegno di Assistenza verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, in base alla normativa vigente in materia economica-finanziaria e in base alle disponibilità di Bilancio.

#### **ART. 6 CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO**

Nel caso in cui le risorse economiche di Bilancio siano inferiori al fabbisogno inerente le istanze del contributo in argomento, si procederà alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto, in base ai seguenti criteri di priorità di accesso:

- Valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'anziano e/o Disabile e dei suoi familiari conviventi;
- Anziano e/o Disabile privo di familiari o assimilati;
- Anziano e/o Disabile con un solo familiare assimilato.